

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 245/CGF

(2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 70/CGF – RIUNIONE DEL 27 NOVEMBRE 2008

Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli - Presidente; Prof. Emanuele Conte, Dr. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

1) **RICORSO DELL’A.S. NOICATTARO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE:**

- **DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA RECLAMANTE;**
INFLITTA SEGUITO GARA NOICATTARO/MELFI DEL 9.11.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 51/DIV dell’11.11.2008)

La società Noicattaro Calcio ricorre contro la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Com. Uff. n. 51/DIV dell’11.11.2008, con il quale una squalifica di € 1.500,00 è stata comminata alla società "perché persona non autorizzata, indebitamente presente nel recinto di gioco, rivolgeva, durante la gara, ripetute frasi offensive verso l'arbitro, il quale era costretto a sospendere l'incontro per chiederne l'allontanamento".

Nel proprio ricorso, la società sottolinea il fatto che la persona in questione è portatrice di handicap, cosa peraltro rilevata anche nel referto arbitrale, e sostiene che essa "era autorizzata ad assistere alle gare all'interno del recinto di gioco, con consenso delle forze dell'ordine ... non creando nessun tipo di pericolo per la terna arbitrale". Rileva poi che il soggetto allontanato dall'arbitro soffre di disabilità "tanto di tipo fisico quanto di tipo neurologico", e che perciò le frasi gravemente ingiuriose riportate nel referto di gara sono da considerarsi pronunciate senza "cosciente volontarietà".

Chiede l'annullamento della sanzione o, in via subordinata, la sua riduzione.

La C.G.F. osserva che l'autorizzazione a sostare entro il recinto di gioco non può essere concessa dalle forze dell'ordine, le quali peraltro nel caso in discussione si sono limitate ad un atteggiamento di semplice tolleranza. L'allontanamento del sostenitore in questione sarebbe stato dunque un atto dovuto da parte dell'arbitro anche se gli insulti al suo indirizzo non fossero stati pronunciati.

Rileva inoltre che le norme del giudizio sportivo sono considerevolmente semplificate rispetto a quelle del diritto comune, nel senso che esse danno rilevanza a taluni comportamenti esteriori indipendentemente dal profilo soggettivo della volontarietà di chi li compie. In questo senso, la società sportiva è ritenuta responsabile dell'atteggiamento dei propri sostenitori senza alcun riguardo alla loro condizione psicologica, né alle loro qualità psicofisiche. Ciò vale a maggior ragione per il caso in questione, nel quale un sostenitore noto alla società per la sua incontinenza verbale è stato introdotto sul campo di gioco senza regolare autorizzazione.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Noicattaro Calcio S.r.l. di Nicattaro (Bari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

2) RICORSO DEL CALCIATORE GALLO FABIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA VERONA/NOVARA DEL 18.11.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/DIV del 18.11.2008)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 55/DIV del 18.11.2008 ha inflitto, al calciatore Fabio Gallo tesserato in favore della società Novara Calcio S.p.A., la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflittagli per aver colpito al volto un avversario durante lo svolgimento della gara Verona/Novara del 18.11.2008.

Avverso tale provvedimento il calciatore Fabio Gallo ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 18.11.2008, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 25.11.2008, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione.

La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Gallo Fabio, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

3) RICORSO DELLA S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO SRL AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE:

- **AMMENDA DI € 7.000,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL SIG. SCARPANTONI ENZO, INFLITTE SEGUITO GARA SAMBENEDETTESE/PRO SESTO DEL 16.11.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/DIV del 18.11.2008)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Sambenedettese Calcio ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 55 del 18.11.2009 con il quale, in relazione alla gara della Lega Professionisti 1^a Divisione Sambenedettese/Pro Sesto, veniva inflitta all’allenatore della ricorrente signor Scarpantoni Enzo la squalifica per due gare effettive per condotta gravemente scorretta ed alla società l’ammenda di € 7.000,00 per cori razzisti dei propri sostenitori verso calciatori di colore della squadra avversaria, per espressioni offensive dei propri sostenitori verso l’arbitro e per condotta gravemente scorretta venendo ritardata la ripresa del gioco.

La società appellante eccepiva l’incongruità delle diverse sanzioni inflitte all’allenatore ed alla società stessa.

Rileva la Corte preliminarmente che sussistono in realtà due ricorsi e che pertanto deve essere integrata la tassa di reclamo.

Nel merito, poi, la Corte ritiene che i ricorsi non meritino accoglimento e vadano pertanto respinti.

I fatti sono attestati dalla documentazione ufficiale e, quanto alla misura delle sanzioni, la stessa appare proporzionata alla consistenza degli episodi contestati anche in relazione ai precedenti di questa Corte.

Per questi motivi la C.G.F., separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) in due distinti appelli li respinge entrambi.

Dispone addebitarsi le tasse reclamo non versate.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 9 giugno 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete